



Unione
Nazionale
Comuni Comunità
Enti
Montani

EFFETTI “PRATICI” DELLA LEGGE N. 131 DEL 2025

A cura di Giampaolo Boscariol¹

*che Uncem ringrazia per la disponibilità e l'impegno
nel redigere il documento*

Art. 2, co. 1: DPCM che definisce i criteri per la **classificazione dei comuni montani** (che costituiscono le zone montane) e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. *Contestualmente viene definito l'elenco dei comuni montani.*

Art. 2, co. 2: DPCM che definisce i criteri per l'individuazione – nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui al precedente comma 1 – dei **comuni destinatari delle misure di sostegno** previste dai capi III, IV e V della presente legge, sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici, che tengono conto delle specificità e finalità delle suddette misure. *Contestualmente vengono definiti uno o più elenchi dei comuni montani destinatari delle predette misure di sostegno.*

Zone montane (costituite dai comuni montani)

Art. 3, co. 1: La **Strategia per la montagna italiana (SMI)** individua, per linee strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 4, le priorità e le direttive delle politiche per le **zone montane**.

Art. 13: le zone montane, come individuate dall'articolo 2, sono considerate **zone florofaunistiche a sé stanti**, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali e fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11 della legge 11 febbraio 1992, n.157.

¹ **Gian Paolo Boscariol**, Socio CAI dal 1982, è laureato in Giurisprudenza e dal 1983 al 2014 ha lavorato presso il Servizio Studi della Camera dei Deputati. Ha fatto parte di Commissioni paritetiche tra CAI e singoli ministeri, oltre ad aver partecipato a diversi gruppi di lavoro del CAI relativi a specifiche tematiche giuridiche. Nel 2012 è stato nominato "Socio onorario" del CNSAS e dal 2019 è Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri. Dal 2019 svolge il ruolo di Delegato in Roma della Presidenza Nazionale del CAI. Autore del libro "La sentieristica nella normativa e nella giurisprudenza", sarà tra i protagonisti dell'appuntamento di apertura del Festival: il [Convegno CAI sulle norme di Maresca e sui Sentieri](#), in calendario il 15 Settembre 2021.



Se un Comune è “semplicemente” dichiarato montano (art. 2, co. 1)

Art. 3, co. 1: un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie **ripartisce** gli stanziamenti del FOSMIT destinati agli interventi di **competenza delle regioni e degli enti locali**, sulla base della classificazione dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 6, co. 5, terzo periodo: possibilità per le regioni e le province autonome di prevedere particolari **forme di incentivazione per i medici** di medicina generale e i **pediatri** di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi ubicati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 7, co. 1: le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni di cui all'articolo 2 e quelle con almeno un plesso situato in un comune di cui al citato articolo 2, **sono definite “scuole di montagna”**. Ad esse si applicano le disposizioni statali sul numero di alunni per classe (DPR n. 81/2009) al fine di assicurare il servizio scolastico nelle scuole di montagna, con effetti sulla definizione del contingente organico dei Direttori Scolastici (DS) e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e sulla formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici.

Art. 9, co. 1: procedure di mobilità volontaria alla copertura delle piante organiche dei **tribunali** siti nelle zone montane disagiate con una carenza di organico pari ad almeno il trenta per cento.

Art. 10, co. 1: possibilità per le università e le istituzioni AFAM aventi sede nei territori dei comuni montani possano stipulare **accordi** di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le **attività di formazione** e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane.

Art. 10, co. 3: eventuale erogazione di **finanziamenti** dedicati alle istituzioni universitarie e AFAM aventi sede nei territori dei comuni montani, in ragione della specificità delle realtà territoriali interessate, per la realizzazione di interventi per **alloggi e residenze per studenti universitari**.

Art. 10, co. 4: possibilità per le **università** aventi sede nei territori dei comuni montani di attivare in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni montani forme di **insegnamento alternative**, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza.

Art. 10, co. 6: possibilità di destinare una quota del FOSMIT all'erogazione di **borse di studio** a favore degli studenti iscritti ai **corsi di studio** accreditati nei territori dei comuni montani, con particolare attenzione a coloro che sono privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi.

Art. 12, co. 1: destinazione di apposite **linee guida** per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei **sistemi agrosilvopastorali montani**, per la promozione della certificazione delle foreste e della loro conservazione, nonché delle produzioni agroalimentari, per

l'utilizzo energetico e termico del legno e per l'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.

Art. 13, co. 1: riconoscimento delle zone montane quali **zone floro-faunistiche** a sé stanti, in quanto caratterizzate dalla consistente presenza della tipica flora e fauna montana.

Art. 19, co. 7: possibilità per i comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, e per le loro forme associative di affidare i **lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione** del territorio montano, inclusa la rete sentieristica, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie indicate all'articolo 14 del D.Lgs. n. 36 del 2023, a gestori di rifugi, coltivatori diretti, singoli o associati, e imprenditori agricoli, che conducono aziende agricole (con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile e di macchine e attrezzature di loro proprietà), nonché a consorzi forestali e associazioni fondiarie, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori, nonché a determinate imprese iscritte agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali.

Art. 20, co. 1: un tavolo tecnico dovrà individuare misure volte ad agevolare la stipulazione dei contratti di compravendita e gli atti di **ricomposizione fondiaria** aventi a oggetto i terreni agricoli di superficie non superiore a due ettari e i relativi fabbricati rurali, situati nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 28: un tavolo tecnico dovrà definire le modalità di **riduzione delle tariffe** per l'erogazione di energia elettrica, acqua, gas, aria propanata e gas di petrolio liquefatti per i **comuni** delle zone montane **con popolazione non superiore a 5.000 abitanti** soggetti ad un **costante decremento demografico** rilevato dall'ISTAT nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione non raggiunti interamente dalle reti di gas metano.

Art. 29: **contributo *una tantum*** per **ogni figlio nato o adottato** e iscritto all'anagrafe di un comune con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

Se un comune **RIENTRA** negli elenchi dei **comuni montani beneficiari** delle misure di sostegno (art. 2, co.2)

Art. 6, co. 1, primo periodo: Nella **valutazione dei titoli di carriera** ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'attività prestata dagli **esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari** presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, è attribuito, per ciascun anno di attività, un **punteggio doppio**.

Art. 6, co. 1, terzo periodo: l'attività prestata dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per almeno tre anni costituisce **titolo preferenziale**, a parità di condizioni, per gli **incarichi di direttore sanitario** (*incentivi al trasferimento*).

Art. 6, co. 2-3: credito di imposta a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna o vi effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e **prendono in locazione o acquistano un immobile ad uso abitativo per fini di servizio** in un comune di cui all'articolo 2, comma 2 o in un comune limitrofo (D.M. Salute che individua anche i comuni limitrofi).

Art. 6, co. 4: maggiorazione del **credito di imposta** nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, **con popolazione non superiore a 5.000 abitanti**, insista una delle **minoranze linguistiche storiche** di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti **rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti**.

Art. 6, co. 5, primo periodo: riconoscimento di uno **speciale emolumento**, di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio, - dovuto alle particolari condizioni di lavoro e nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi collettivi nazionali - a favore del **personale** dirigente e non dirigente, che sia dipendente dalle aziende e dagli enti del **Servizio sanitario nazionale** che ricadono nei comuni montani individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, oltre che per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta operanti nei medesimi comuni (*incentivo al trasferimento*).

Art. 7, co. 4: attribuzione di **punteggio aggiuntivo** ai fini delle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) a favore del **personale scolastico** con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbia effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado di cui all'art. 2, comma 2, per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche e un ulteriore punteggio aggiuntivo per il medesimo personale scolastico che abbia prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani di cui all'art. 2, comma 2 (*incentivo al trasferimento*).

Art. 7, co. 5: credito di imposta a favore al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e **prende in locazione o acquista un immobile ad uso abitativo per fini di servizio** in un comune di cui all'articolo 2, comma 2 o in un comune limitrofo (D.M. Istruzione e merito che individua anche i comuni limitrofi).

Art. 7, co. 7: maggiorazione del **credito di imposta** nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, **con popolazione non superiore a 5.000 abitanti**, insista una delle **minoranze linguistiche storiche** di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti **rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti**.

Art. 8, co. 2: possibilità di finanziare progetti innovativi volti allo sviluppo di un sistema integrato di **servizi educativi per l'infanzia** e alla costituzione di poli per l'infanzia a valere su una quota non superiore al 20% delle risorse del FOSMIT di competenza statale.

Art. 14: nei parchi e nelle aree protette situati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, in quanto presidi di conservazione e tutela dell'ambiente naturale, nell'ambito della SMI possono essere avviati progetti, anche informa associata, per promuovere studi e ricerche di carattere straordinario e attività tecnico-scientifiche volti alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con particolare riferimento alla fragilità della biodiversità nelle interazioni tra l'uomo e l'ambiente naturale, alla coesistenza tra l'uomo e la fauna selvatica e all'adozione delle migliori procedure di monitoraggio, conservazione e valorizzazione della biodiversità.

Art. 19 co. 1: credito di imposta a favore degli **imprenditori agricoli e forestali** singoli e associati, comprese le cooperative agricole e forestali, dei consorzi forestali, compresi quelli partecipati dai comuni, e delle associazioni fondiarie che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e che **effettuano investimenti** volti all'ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l'ambiente e il clima, anche attraverso interventi di manutenzione del territorio.

Art. 19, co. 2: maggiorazione del **credito di imposta** nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, **con popolazione non superiore a 5.000 abitanti**, insista una delle **minoranze linguistiche storiche** di cui alla legge 15 dicembre 1999, n.482, i cui appartenenti **rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti**.

Art. 25 co. 1: credito di imposta a favore delle piccole imprese e delle microimprese che esercitano la propria attività nei comuni montani e i cui titolari non abbiano compiuto il 41° anno di età, ovvero alle società e alle cooperative i cui soci che, per più del 50%, non abbiano compiuto il 41° anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50% da persone fisiche che non abbiano compiuto il 41° anno di età.

Art. 25, co. 2: maggiorazione del **credito di imposta** nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, **con popolazione non superiore a 5.000 abitanti**, insista una delle **minoranze linguistiche storiche** di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti **rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti**.

Art. 26, co. 1: sgravio contributivo per gli anni dal 2026 al 2030 in favore dei datori di lavoro per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età e che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un comune montano di cui all'articolo 2, comma 2 con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a condizione che lo stesso lavoratore stabilisca, anche a seguito di trasferimento, in tale comune l'abitazione principale e il domicilio stabile.

Art. 27 co. 1: credito di imposta a favore delle persone fisiche che stipulano un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, per l'**acquisto** o la **ristrutturazione edilizia** dell'unità immobiliare da adibire ad **abitazione principale**, ivi compresi i fabbricati rurali ad uso abitativo, situata in uno dei comuni di cui all'articolo 2, comma 2.

Se un Comune NON è dichiarato montano (e lo era in precedenza)

Art. 3, co. 1: non viene considerato nelle priorità e nelle direttive per le zone montane individuate dalla Strategia per la montagna italiana.

Art. 4, co. 3: non è destinatario degli interventi di ripartizione del FOSMIT di competenza di regioni e enti locali.

Art. 7, co 1: le scuole **non** sono definite "**scuole di montagna**" e non beneficiano della relativa legislazione speciale per quanto riguarda la formazione delle classi e l'organico dei docenti e dei dirigenti scolastici.

Art. 9, co. 1: i **tribunali** siti nelle zone montane disagiate con una carenza di organico pari ad almeno il trenta per cento **non** possono beneficiare delle speciali procedure di mobilità volontaria alla copertura delle piante organiche.

Art. 10, co. 1: le **università** e le istituzioni AFAM aventi sede nei territori dei comuni **non** montani **non** possano stipulare accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane.

Art. 12, co. 1: **non** saranno destinatari delle apposite **linee guida** per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani, per la promozione della certificazione delle foreste e della loro conservazione, nonché delle produzioni agroalimentari, per l'utilizzo energetico e termico del legno e per l'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.

Art. 19, co. 7: i comuni **non** montani e le loro forme associative **non** potranno affidare i **lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione** del territorio montano, inclusa la rete sentieristica, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie indicate all'articolo 14 del D.Lgs. n. 36 del 2023, a gestori di rifugi, coltivatori diretti, singoli o associati, e imprenditori agricoli, che conducono aziende agricole (con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile e di macchine e attrezzature di loro proprietà), nonché a consorzi forestali e associazioni fondiarie, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori, nonché a

determinate imprese iscritte agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali.

Art. 20, co. 1: i comuni **non** montani **non** rientreranno tra i territori per i quali un apposito tavolo tecnico dovrà individuare misure volte ad agevolare la stipulazione dei contratti di compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria aventi a oggetto i terreni agricoli di superficie non superiore a due ettari e i relativi fabbricati rurali.

Art. 29: **non** beneficeranno del **contributo** *una tantum* per **ogni figlio nato o adottato** e iscritto all'anagrafe di un comune con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

A cura di Giampaolo Boscarol

Classificazione dei comuni montani | Dati numerici | Riepilogo

A cura di Giampaolo Boscarol

Normativa vigente: 4.062 comuni montani (di cui 3.419 interamente montani e 643 parzialmente montani).

Proposta dicembre 2025: 2.844 comuni montani.

Proposta febbraio 2026: 3.715 comuni montani.

EFFETTI

Nuova proposta (su precedente): **+871 comuni**

Variazione su pregresso: - **347 comuni (OUT)**

Variazione iniziale: -1.218 comuni



Unione
Nazionale
Comuni Comunità
Enti
Montani

<i>Regione</i>	<i>Comuni montani</i>	<i>Nuovi inserimenti</i>
Abruzzo	200	22
Basilicata	108	18
Calabria	256	52
Campania	291	115
Emilia-Romagna	99	28
Friuli-Venezia Giulia	76	7
Lazio	212	68
Liguria	142	36
Lombardia	539	103
Marche	78	28
Molise	114	16
PA Bolzano	116	8
PA Trento	166	3
Piemonte	558	147
Puglia	33	19
Sardegna	132	58
Sicilia	218	73
Toscana	113	31
Umbria	57	25
Valle d'Aosta	74	0
Veneto	133	14
TOTALE	3.715	871



Criteri per la classificazione dei comuni montani adottati

<i>Proposta dicembre 2025</i>	<i>Proposta febbraio 2026</i>
a) almeno il 25% della superficie del territorio comunale al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare, e almeno il 30% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;	a) almeno il 20% della superficie del territorio comunale al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline , e almeno il 25% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
b) altitudine media della superficie del territorio comunale superiore a 500 metri sul livello del mare	b) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 350 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline , e almeno il 5% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20% , al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
	c) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 400 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline ;
	d) altitudine massima pari o superiore a 1200 metri sul livello del mare;
	e) i comuni con altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 300 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline , appartenenti a Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, riconosciute ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, o della normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge 12 settembre 2025, n. 131.
2. Sono altresì classificati come montani:	2. Sono altresì classificati come montani:
a) i comuni che confinano esclusivamente con uno o più comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui comma 1, purché l'altitudine media della superficie	a) i comuni che confinano esclusivamente con uno o più comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui comma 1, oppure con i suddetti comuni e uno Stato



Unione
Nazionale
Comuni Comunità
Enti
Montani

<i>Proposta dicembre 2025</i>	<i>Proposta febbraio 2026</i>
del territorio comunale sia pari o superiore a 300 metri sul livello del mare.	estero oppure con uno Stato estero , purché l'altitudine media della superficie del territorio comunale sia pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline.
	b) i comuni appartenenti a un gruppo di comuni tra di loro confinanti, fino a un numero massimo di cinque, ciascuno con altitudine media pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, a condizione che il gruppo di comuni sia completamente circondato da comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui al comma 1, oppure da tali comuni e uno Stato estero, oppure da uno Stato estero.

Documento Uncem
Curato da Giampaolo Boscarol

12 febbraio 2026